



**VIOLENZA DI GENERE:
*LA TUTELA DEI DIRITTI
DELLA VITTIMA
NELL' ORDINAMENTO
EUROPEO***

Avv. Teresa Manente

Referente nazionale Ass. Di.Re donne in rete contro la
violenza

1

Responsabile ufficio legale Ass. Differenza Donna ONG

STRUMENTI NORMATIVI A GARANZIA DEI DIRITTI DELLE DONNE

FONTI:

- **INTERNAZIONALI (CEDAW, 1979 Onu ratificata in Italia nel 1985)**
- **EUROPEE: (CEDU, 1953 Consiglio d'Europa; CONVENZIONE DI ISTANBUL, 2011 Consiglio d'Europa, ratificata in Italia 2013; DIRETTIVA N.29 /2012 UE)**
- **NAZIONALI (Legge 119/2013, Decreto legislativo 212/2015)**

OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE CONFORME EX ART 117 COST.

«Le norme convenzionali recepite attraverso legge di ratifica sono sottoposte, alla luce dell'art. 117 Cost. all'obbligo di interpretazione conforme che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni, o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali»

(Cass. Sezioni Unite del 29/01/2016, n. 10959, pag. 12).

**SENTENZA SEZIONI UNITE 10959/16
DEL 29.1.2016**

«(..) Dalla lettura delle fonti internazionali emerge come l'espressione «violenza alla persona» sia sempre intesa in senso ampio, comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche Si tratta di indicazioni che costituiscono un fondamentale riferimento per addivenire ad una interpretazione delle norme interne conforme al diritto europeo»

**SENTENZA SEZIONI UNITE 10959/16
DEL 29.1.2016**

«...l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario...»

LA VIOLENZA DI GENERE

CONVENZIONE DI ISTANBUL

*«E' una violazione dei diritti umani , una forma di discriminazione contro le donne , che colpisce le donne in modo sproporzionato, comprende qualsiasi violenza diretta **contro una donna in quanto tale** che provoca danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti.» Art. 3*

Convenzione di Istanbul

VIOLENZA DI GENERE: PROBLEMA SOCIALE

«È [...] la manifestazione delle relazioni di potere storicamente diseguali tra uomini e donne, relazioni che hanno condotto alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini ostacolando il pieno avanzamento delle donne»

Convenzione di Istanbul, Preambolo

VIOLENZA DOMESTICA

«...designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»

Convenzione di Istanbul art. 3.b

CONVENZIONE DI ISTANBUL

VIOLENZA DI GENERE

- rappresenta una delle **violazioni più gravi dei diritti umani** (art.3 lett.a)
- si consuma prevalentemente nelle **relazioni di intimità** (art.3 lett.b)
- produce **grave pregiudizio ai figli minorenni** esposti alle violenza (artt.26 e 31)

DIVIETO DI MEDIAZIONE

Sono vietati i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul.

(art.48)

DIVIETO DI MEDIAZIONE

Sottovaluta gli squilibri di potere esistenti tra le parti e **riduce il senso di responsabilità dell'autore** in fattispecie di reato particolarmente odiose.

(Rapporto del Relatore Speciale sulla violenza contro le donne dell'Onu all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2014)

DIRETTIVA 2012/29/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio
2012/29/UE

norme minime in materia di **diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato in generale** e interviene a seguito di dieci anni di confronto in sede comunitaria.

Corte di Strasburgo Sentenza Perez c/ Francia
2004

**VITTIME CON ESIGENZE
SPECIFICHE DI PROTEZIONE**

**VITTIME DI VIOLENZA DI
GENERE E NELLE
RELAZIONI DI INTIMITA'**

LA VIOLENZA DI GENERE

DIRETTIVA 2012/29/UE

«la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere e comprende: violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale, la tratta di esseri umani, la schiavitù, i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore» (considerando n. 17)

VIOLENZA NELLE RELAZIONI DI INTIMITA'

«si intende quella commessa dal partner o ex partner ovvero da un altro membro della famiglia a prescindere dalla convivenza o che abbia convissuto con la vittima»

(considerando n. 18, Direttiva 29/2012)

VIOLENZA NELLE RELAZIONI DI INTIMITA'

«(...) La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare.»

(Direttiva 2012/29/UE considerando n. 18)

La vittima di violenza di genere è posta
in una **condizione di**
assoggettamento e di dipendenza
sotto il profilo sociale / culturale,
economico e del permesso di
soggiorno.

(Direttiva 2012/29/UE considerando n. 56)

**LA VITTIMA DEVE ESSERE
SOSTENUTA
PRIMA, DURANTE E DOPO
IL PROCESSO PENALE
(ART. 38 DIRETTIVA 2012/29)**

IL RUOLO DELLA SOCIETA' CIVILE

«Gli Stati provvedono a che la vittima abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale» (Direttiva 2012/29/UE Art. 8)

PRINCIPI PROCESSUALI A TUTELA DELLA VITTIMA

OBBLIGHI INFORMATIVI PER LA P.O.

(CAPO II Direttiva 2012/29/UE)

difesa tecnica, stato del procedimento,
comunicazione 415 bis c.p.p.,
emissione e modifica delle misure cautelari,
scarcerazione)

Artt. 90bis -90 ter , 299 comma 2 bis cpp

Maiorano c/ Italia 2009 Corte di Strasburgo

PRINCIPI PROCESSUALI A TUTELA DELLA VITTIMA

APPLICAZIONE MISURE CAUTELARI SPECIFICHE

(artt. 52, 53 e 56 Convenzione di Istanbul;
Direttiva 2012/29)

282 bis e ter e seg.c.p.p.

MISURE SPECIALI DI PROTEZIONE

**elevato rischio di ripetute
intimidazioni e ritorsioni connesso
alla violenza nelle relazioni
d'intimità .**

(Direttiva 2012/29/UE considerando n. 18)

la vulnerabilità si desume secondo i giudici della CEDU

“dalla **condizione di assoggettamento** in cui la donna è **costretta a vivere** a causa delle continue **intimidazioni e offese**, delle reiterate **violenze fisiche e psicologiche**, delle **minacce** che causano nella stessa la **paura di ulteriori violenze**, comprimendo la sua sfera di autodeterminazione e causandone la **lesione dell'integrità psicofisica**”.

(Sentenza Opuz. C.Turchia, 2009)

Vulnerabilita' della vittima dei delitti di violenza di genere ex art. 90 quater c.p.p.

TIPO DI REATO, VIOLENZA ALLA PERSONA,
DIPENDENZA AFFETTIVA, PSICOLOGICA,
ECONOMICA DALL'AUTORE DEL REATO

Audizione protetta in sede testimoniale (art. 498
comma 4 quater)

SENTENZA DI CASSAZIONE PENALE

SEZ II del 27/10/2015n. 46100

La vulnerabilità del testimone genera una esigenza di protezione riconosciuta sia dalla normativa interna (art. 398 c.p.p., comma 5 ter e art. 468 quater c.p.p.) che dalla normativa sovranazionale (art. 22 e ss. della direttiva 2012/29/UE), e non comporta un abbattimento presuntivo della capacità dimostrativa dei contenuti dichiarativi del testimone.

DIVIETO GIUSTIZIA RIPARATIVA

**I SERVIZI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA
RICHIEDONO GARANZIE VOLTE AD
EVITARE LA VITTIMIZZAZIONE
SECONDARIA E DEVONO PORRE AL
CENTRO GLI INTERESSI E LE
ESIGENZE DELLA VITTIMA**

(cons 46 Direttiva2012/29)

ART 162 TER CP

PRESUPPOSTI:

- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione (art.612 bis comma 1)
- sentite le parti
- l'imputato ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento

PRINCIPI PROCESSUALI A TUTELA DELLA VITTIMA

TEMPESTIVITA' DEI PROCESSI

art. 132 bis disp. att. c.p.p.)

-(art. 50 Convenzione di Istanbul;

SPECIALIZZAZIONE DEGLI OPERATORI (art. 15 Convenzione di Istanbul; art. 23 Direttiva 2012/29/UE)

« **VITTIMIZZAZIONE DA PROCESSO** »
(ART. 56 Convenzione di Istanbul;
artt. 19, 22 e 23 Direttiva 2012/29/UE)

STEREOTIPI E PREGIUDIZI CHE MINANO L'EFFICACIA DELLE NORME

- La donna per definizione è bugiarda (*infirmetas sexus*)
- Le querele sono strumentali
- La violenza di genere si sviluppa solo in situazioni di degrado sociale
- Una donna forte, istruita e che lavora non può subire violenza dal partner
- Se non ci sono certificati medici mente

STEREOTIPI E PREGIUDIZI CHE MINANO L'EFFICACIA DELLE NORME

- Quando la donna avvia una relazione extra-coniugale provoca l'ira violenta del partner (l'uomo è infedele per natura, la donna non può e non deve)
- La ragazza che accetta di bere alcolici acconsente anche al rapporto sessuale
- La donna provoca la violenza sessuale
- La donna che denuncia il marito è una cattiva moglie e una cattiva madre
- E' conflitto familiare e non violenza domestica

IL RUOLO DELLA SOCIETA' CIVILE

*«Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni»
(Convenzione di Istanbul art. 9)*

*«UN REATO NON E' SOLO UN
TORTO ALLA SOCIETA'
MA E' ANCHE
UNA VIOLAZIONE DEI DIRITTI
INDIVIDUALI DELLE VITTIME»*

(Direttiva 2012/29/UE, considerando n. 9)